

Decreto n° 18859/LAVFORU del 22/07/2020

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020.
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2018

Programma specifico 64/18 – Misure integrate di politiche
attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del
turismo

Fissazione termine conclusione attività e correzione errori
materiali all'avviso approvato con decreto n. 6169/LAVFORU
del 29/05/2019 e già modificato con decreto n.
12945/LAVFORU del 06/11/2019 e con decreto n.
971/LAVFORU del 09/02/2020

Il Direttore del Servizio

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;

Visto il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), approvato con DPR n. 203 del 15 ottobre 2018;

Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;

Visto il documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2018", di seguito PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che il PPO 2018 prevede la realizzazione del programma specifico 64/18 – Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo;

Preso atto che il suddetto programma specifico n. 64/18 si colloca nell'ambito dell'asse 1 – Occupazione – del POR FSE e che prevede una disponibilità finanziaria complessiva di euro 1.500.000,00;

Visto l'avviso approvato con decreto n. 6169/LAVFORU del 29/05/2019, che attiva il suddetto programma specifico, come successivamente modificato con decreto n. 12945/LAVFORU del 06/11/2019 e con decreto n. 971/LAVFORU del 09/02/2020;

Considerato che al paragrafo 5, capoverso 18, dedicato alla conclusione delle attività FPGO, del predetto avviso, vi è un errore materiale con riferimento alle diciture da riportare sul modulo FP7 riguardo agli allievi, e che al successivo paragrafo 6, capoverso 20, dedicato alla conclusione delle attività TIREX, è invece erroneamente indicato l'utilizzo del modulo FP7, anziché del modulo corretto NF;

Ritenuto, di conseguenza, di modificare il dettato del paragrafo 5, capoverso 18, con riferimento al terzo periodo, e del paragrafo 6, capoverso 20, con riferimento al secondo periodo, riportando le indicazioni corrette;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità di dare un termine certo alla conclusione delle operazioni FPGO e TIREX, fissando la data ultima per la conclusione di entrambe al 31 dicembre 2021;

Ritenuto, pertanto, di apporre le suddette correzioni e modifiche all'avviso in oggetto;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;

Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all'interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità di Gestione del POR FSE;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche, elencate e motivate in premessa, al testo dell'avviso emanato con decreto n. 6169/LAVFORU del 29/05/2019, come successivamente modificato con decreto n. 12945/LAVFORU del 06/11/2019 e con decreto n. 971/LAVFORU del 09/02/2020.
2. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A) contenente il testo coordinato dell'avviso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione

Ketty Segatti

Firmato digitalmente



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 1 – Occupazione

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2018
*Programma specifico 64/18 – Misure integrate di politiche
attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del
turismo*

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

LUGLIO 2020



INDICE.

1. FINALITÀ E OBIETTIVI DELL'AZIONE REGIONALE.....	p. 3
2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	p. 3
3. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI.....	p. 5
4. DEFINIZIONI.....	p. 7
5. STRUTTURA E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI FPGO.....	p. 7
6. STRUTTURA E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI TIREX.....	p. 11
7. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI.....	p. 12
8. RISORSE FINANZIARIE.....	p. 12
9. GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI FPGO.....	p. 13
10. GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI TIREX.....	p. 13
11. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI FPGO.....	p. 16
12. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI TIREX.....	p. 17
13. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI FPGO.....	p. 18
14. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI TIREX.....	p. 20
15. FLUSSI FINANZIARI.....	p. 23
16. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ.	p. 23
17. TRATTAMENTO DEI DATI.....	p. 24
18. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	p. 24
19. SINTESI DELLE INFORMAZIONI E DEI TERMINI DI RIFERIMENTO.....	p. 25

Allegato 1 – Settori dell'artigianato artistico.

Allegato 2 – Titoli di studio dei destinatari

Allegato 3 – Criteri di valutazione comparativa delle operazioni FPGO

1. FINALITÀ E OBIETTIVI DELL'AZIONE REGIONALE

1. Il presente Avviso dà attuazione al programma specifico n. 64/18 del PPO 2018 – Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo, previsto dal documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2018", di seguito PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La programmazione regionale si prefigge l'obiettivo di contribuire a potenziare la connessione tra azioni formative ed esigenze del mondo del lavoro. Su tale linea il presente Avviso si propone di intervenire efficacemente sul territorio attraverso la realizzazione di operazioni formative volte all'accrescimento delle competenze dei destinatari, con il duplice obiettivo di valorizzare il sistema culturale regionale e favorire l'emergere di nuove opportunità di crescita e di occupazione.
3. Con il presente Avviso, in un contesto di politica attiva del lavoro, si prevede la realizzazione di operazioni integrate che si concretizzeranno in:
 - a) percorsi di carattere formativo, con riferimento alla tipologia Formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO), finalizzati al rafforzamento di competenze specifiche nei settori del turismo culturale, del turismo sportivo, della conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali, della produzione, distribuzione e gestione del prodotto audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, della progettazione, promozione, comunicazione e gestione di eventi, anche scientifici, del management e analisi dei social media, dell'artigianato artistico;
 - b) tirocini extracurricolari presso operatori e istituzioni o enti o imprese dei settori del turismo culturale, del turismo sportivo, della conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali, della produzione, distribuzione e gestione del prodotto audiovisivo e dello spettacolo dal vivo, della progettazione, promozione, comunicazione e gestione di eventi, anche scientifici, del management e analisi dei social media, dell'artigianato artistico, che si sono resi disponibili ad ospitare i tirocinanti anche in prospettiva di un futuro assorbimento occupazionale
4. La Struttura attuatrice individuata dal PPO 2018 per l'attuazione del menzionato programma specifico n. 64/18 è il Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo.
5. Gli indicatori di output rilevanti sono i seguenti:

ID	Indicatore	Unità di misura
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero
CO 03	Persone inattive	Numero

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
 - Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
 - Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito "Codice dei beni culturali";
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), emanato con D.P.Reg. n. 0203/Pres. del 15 ottobre 2018, di seguito denominato Regolamento FSE;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017, di seguito denominato Regolamento formazione.
- Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), approvato con DPR n. 57/Pres/2018, di seguito Regolamento tirocini;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito Regolamento per l'accreditamento;
- Documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2018”, di seguito PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS”, All. B) del “Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26)”, emanato con D.P.Reg. n. 203/Pres. del 15 ottobre 2018, di seguito Documento UCS;
- Documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013”, approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento “Linee guida alle Strutture regionali attuatrici”, approvato con decreto n. 5722/LAVFORU del 6 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento “Linee guida in materia di ammissibilità della spesa”, approvato con decreto n. 5723/LAVFORU del 3 agosto 2016 e successive modifiche e integrazioni.

3. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI

1. Le operazioni sono presentate e realizzate da soggetti pubblici non territoriali o privati che abbiano tra i propri fini statutarî la formazione professionale, con esclusione di raggruppamenti di più soggetti, formalizzati o non formalizzati.

2. I soggetti le cui operazioni siano state approvate e ammesse al finanziamento assumono la denominazione di Soggetti attuatori ai fini dello svolgimento delle operazioni stesse.
3. Le operazioni di cui al capoverso 1 sono svolte dai Soggetti attuatori, i quali, ai sensi del Regolamento per l'accreditamento emanato con DPR n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, devono risultare accreditati nella macro tipologia "C – Formazione continua e permanente" dalla data di avvio e per tutta la durata dell'attività in senso stretto delle operazioni medesime¹.
4. Il mancato possesso del requisito di cui al capoverso 3 è **causa di decadenza dal contributo**.
5. Ogni soggetto di cui al capoverso 1 può presentare per ciascun sportello bimestrale il seguente numero di operazioni FPGO, in relazione al volume annuo di attività formativa espresso in ore:

Volume complessivo annuo di attività formativa	n. max operazioni FPGO presentabili a bimestre
Fino a 20.000 ore	2
Da 20.001 a 60.000 ore	3
Da 60.001 ore in poi	4

6. Il volume annuo di attività formativa del soggetto promotore è determinato con riferimento alla data del 31 dicembre 2018. Qualora il soggetto non risulti accreditato alla data di presentazione dell'operazione, viene automaticamente inserito nella fascia 1.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai capoversi precedenti è **causa di non ammissibilità generale delle operazioni** presentate dal soggetto proponente.

3.1 Diritti ed obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo spettante previsti dal presente Avviso.
2. Il soggetto attuatore è tenuto a garantire in relazione a ciascuna operazione:
 - a) Il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dall'Avviso;
 - b) la tenuta di sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni;
 - c) l'avvio delle operazioni in data successiva alla presentazione della domanda e comunque in tempo utile ai fini del rispetto dei termini per la conclusione indicati nell'Avviso. L'eventuale avvio dell'operazione nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'operazione e l'adozione dell'atto di concessione avviene sotto la responsabilità del soggetto attuatore che, in concomitanza con la comunicazione di avvio dell'attività, deve rilasciare apposita nota in cui dichiara che l'avvio anticipato avviene sotto la propria responsabilità e che nulla è dovuto da parte della SRA ove non si dovesse giungere all'adozione dell'atto di concessione per cause non imputabili alla SRA stessa;
 - d) la realizzazione delle operazioni in conformità a quanto previsto nelle operazioni ammesse a contributo;

¹ Per "attività in senso stretto" si intende il periodo intercorrente tra l'inizio dell'operazione formativa e la conclusione della stessa, coincidente con lo svolgimento della prova finale.

- e) la completa realizzazione delle operazioni. Con riferimento alle operazioni di carattere formativo il soggetto assicura la completa realizzazione dell'operazione anche a fronte della riduzione del numero di partecipanti che conduca alla rendicontabilità anche di un solo allievo.
- f) il flusso delle comunicazioni con la SRA durante lo svolgimento dell'operazione, con l'utilizzo, ove previsto, della modulistica esistente;
- g) l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo indicato nell'Avviso;
- h) la conclusione delle operazioni entro i termini stabiliti dal presente Avviso;
- i) il pieno rispetto delle indicazioni della SRA in merito al monitoraggio delle operazioni;
- j) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post della SRA;
- k) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco da parte della SRA.

4. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **Beni culturali:** cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Codice dei beni culturali, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà;
 - b) **Beni paesaggistici:** gli immobili e le aree indicati all'articolo 134 del D.Lgs 42/2004, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, le ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico;
 - c) **Turismo culturale:** Movimento di persone generato da interessi culturali: a titolo esemplificativo, visite a monumenti e siti archeologici; partecipazione a festival, concerti, mostre, viaggi di studio, pellegrinaggi religiosi e manifestazioni legate all'enogastronomia e all'artigianato;
 - d) **Turismo sportivo:** Movimento di persone generato dall'interesse di trascorrere un periodo di tempo al di fuori del proprio luogo di residenza per praticare attività sportiva o assistervi;
 - e) **Audiovisivo:** Tipologia di informazione costituita da suono e video, solitamente per finalità comunicative, culturali, artistiche o didattiche;
 - f) **Social media:** Tecnologie e pratiche che trasformano la comunicazione in un dialogo interattivo attraverso la preparazione e condivisione di contenuti testuali, immagini, audio e video.

5. STRUTTURA E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI FPGO

1. Possono essere presentate tre tipologie di operazioni:
 - a) operazioni finalizzate esclusivamente al raggiungimento di uno o più QPR previsti dai Repertori di Settore di cui al documento "Repertorio dei profili professionali" nel tempo vigente. Le operazioni pertanto prevedono lo sviluppo completo di tutte le conoscenze e abilità del QPR valutate attraverso le specifiche SST associate. Le SST (evidenziate in verde nei vari Repertori di Settore) stabiliscono le situazioni tipo che un soggetto deve necessariamente saper gestire in completa autonomia per poter padroneggiare la competenza di riferimento ad un livello coerente con le aspettative del mondo del lavoro. Possono altresì essere sviluppate eventualmente ulteriori abilità e conoscenze sia in quanto complementari agli stessi QPR, sia in quanto espressamente richieste dal mercato del lavoro. In ogni

caso l'attestato di frequenza finale conseguito da parte degli allievi previo superamento dell'esame finale riporterà unicamente i QPR completi dell'operazione con il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui a al decreto n. 5439/LAVFORU del 15 maggio 2019 (d'ora in avanti Decreto attestazioni), modello 3/2017.

- b) operazioni riferite unicamente a competenze non ricomprese nei Repertori di settore, o QPR parziali (non complete) purché:
- 1) correlate ad un'area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlane_lavoro.php
 - 2) descritte secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel citato Repertorio;
 - 3) corredate da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.
- Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al Decreto attestazioni, modello 2/2017.
- c) operazioni al di fuori dei Repertori o della ADA sopraindicate ove si tratti di operazioni rivolte esclusivamente a persone in possesso del diploma di laurea o comunque di titoli accademici rilasciati dal sistema universitario non riconducibili ai richiamati Repertori o ADA. Il superamento dell'esame finale comporta il rilascio dell'Attestato di frequenza di cui al Decreto attestazioni, modello 2/2017.
2. Non sono ammesse operazioni riferite a:
- profili professionali ricompresi nel documento “Repertorio dei profili professionali” nel tempo vigente;
 - percorsi previsti da normative specifiche (professioni regolamentate, patenti di mestiere, autorizzazioni all'esercizio di particolari attività professionali).
- Inoltre non sono ammesse operazioni che prevedano, per l'intero percorso o per parti di esso:
- l'utilizzo della modalità e-learning;
 - l'attività didattica per conformarsi alla normativa nazionale e regionale obbligatoria in materia di formazione, quale ad esempio:
 - formazione in ambito sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008;
 - aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, collegio o Albo professionale per mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi dell'art. 7 del DPR 137/2012).
3. Le operazioni FPGO devono incardinarsi nelle seguenti sottotipologie:
- 1) **Formazione nell'ambito del turismo culturale e sportivo FPGO1:** operazioni formative FPGO da 120 a 240 ore e da 8 a 25 allievi. L'operazione formativa deve rientrare nell'ambito del turismo culturale e sportivo, con particolare riferimento alle attività di promozione e narrazione del territorio, tenendo distinto l'ambito culturale e quello sportivo;
 - 2) **Formazione nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici FPGO2:** operazioni formative FPGO da 120 a 240 ore e da 8 a 25 allievi. L'operazione formativa deve fare particolare riferimento alla conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali;
 - 3) **Formazione nell'ambito dell'audiovisivo FPGO3:** operazioni formative FPGO da 120 a 240 ore e da 8 a 25 allievi. L'operazione formativa deve fare riferimento alla produzione, distribuzione e gestione del prodotto audiovisivo;
 - 4) **Formazione nell'ambito di eventi e spettacoli dal vivo FPGO4:** operazioni formative FPGO da 120 a 240 ore e da 8 a 25 allievi. L'operazione formativa deve fare particolare riferimento alla progettazione, promozione e gestione di eventi, anche scientifici, e di spettacoli dal vivo;
 - 5) **Formazione nell'ambito dei social media FPGO5:** operazioni formative FPGO da 120 a 240 ore e da 8 a 25 allievi. L'operazione formativa deve fare particolare riferimento all'analisi e alla gestione dei social media;

- 6) **Formazione nell'ambito dell'artigianato artistico FPGO6:** operazioni formative FPGO da 120 a 240 ore e da 6 a 25 allievi, riferite ad uno dei settori individuati all'Allegato 1 parte integrante del presente Avviso.
4. In ciascuna proposta progettuale deve essere altresì indicata la rete di soggetti partner, pubblici o privati, operanti sul territorio regionale nei settori della cultura, del turismo, della conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali, dell'artigianato artistico, della comunicazione, dell'audiovisivo, della promozione e gestione di eventi, i quali abbiano fornito, in apposita dichiarazione datata, sottoscritta e allegata alla domanda di finanziamento, la propria disponibilità ad ospitare uno o più tirocini extracurricolari in esito ai corsi. Della rete possono far parte anche organismi di ricerca. La rete può essere successivamente estesa in qualunque momento, previa autorizzazione della SRA.
5. La consistenza della rete presentata nella proposta progettuale e l'inerenza delle attività proprie dei soggetti partner ai contenuti corsuali costituiscono elementi rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni FPGO.
6. Ciascuna operazione formativa, ai fini della valutazione deve contenere i seguenti elementi qualitativi:
- essere progettata in base alle risultanze dell'analisi del contesto socio-culturale ed economico locale con riferimento al settore specifico in cui si inserirà l'operazione, che dovranno essere brevemente descritte;
 - dare evidenza dell'attività svolta o che si intenderà svolgere, per l'individuazione delle caratteristiche formative, esperienziali e motivazionali dei possibili partecipanti, quale fase propedeutica all'organizzazione e alla struttura corsuale;
 - prevedere, per la docenza dei moduli più strettamente correlati all'ambito specifico di ciascuna sotto tipologia FPGO, il coinvolgimento di una o più figure professionali che nel triennio precedente abbiano maturato esperienza professionale nelle aree tematiche di pertinenza dell'Avviso per almeno 12 mesi anche non continuativi nel triennio 2016-2018, di cui sarà allegato il rispettivo curriculum vitae;
 - indicare il nominativo di un tutor formativo, il quale assisterà gli allievi durante tutto il percorso, con particolare riferimento all'individuazione e allo svolgimento dell'eventuale tirocinio extracurricolare successivo.
7. Ciascuna operazione formativa, ravvisata la necessità sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi, può:
- essere sviluppata anche in lingua diversa dall'italiano;
 - essere progettata tenendo in considerazione delle necessità formative delle persone appartenenti alla minoranza linguistica slovena.
8. L'attività formativa in senso stretto si distingue in attività d'aula e attività laboratoriali, come da art. 8 del Regolamento formazione.
9. Ai fini della valutazione delle operazioni FPGO, verranno considerati elementi premianti:
- la realizzazione di un modulo formativo che affronti trasversalmente le tematiche dell'accessibilità e della fruibilità del patrimonio artistico e culturale, così come del turismo accessibile, in correlazione ai principi dell'*universal design* e del *design for all*, con particolare riguardo ai soggetti affetti da disabilità fisica o sensoriale e a quanto previsto dalla legge regionale n. 22 del 14 novembre 2014 in tema di cultura e turismo sociale nell'ambito dell'invecchiamento attivo;
 - la realizzazione di un modulo formativo afferente l'accesso alle risorse digitali, la conservazione dei beni digitali e l'applicazione delle tecnologie ICT ai settori di cui all'operazione;
 - la realizzazione di un modulo che preveda lo sviluppo di un **"project work"**;

- interventi e testimonianze qualificate;
 - visite fuori sede/attività didattiche esterne, anche in collaborazione con aziende rappresentative, altri Enti territoriali, istituzioni attive nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.
10. Tutte le operazioni avviate devono essere portate a conclusione, a prescindere dall'eventuale calo degli allievi partecipanti. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
 11. Ai fini della rendicontabilità, gli allievi devono aver assicurata l'effettiva presenza, documentata sull'apposito registro, ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto, al netto della prova finale.
 12. La suddetta soglia di presenza dà diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con la partecipazione alla prova finale e il conseguimento, in caso di positivo esito, dell'attestazione finale prevista.
 13. In considerazione della specifica articolazione delle operazioni è ammesso il subentro di nuovi allievi dopo l'avvio dell'operazione limitatamente al primo quarto di attività, attingendo in ordine decrescente dalla lista dei candidati idonei.
 14. La partecipazione degli allievi alle operazioni è documentata sull'apposito registro. Per la formazione d'aula viene utilizzato il registro collettivo.
 15. I format dei registri sono disponibili nel sito www.regione.fvg.it/formazione/lavoro/formazione/areaoperatori. Il soggetto attuatore compone il registro o i registri necessari alla realizzazione dell'operazione formativa e provvede preventivamente alla loro vidimazione presso gli uffici della struttura attuatrice di via san Francesco 37, Trieste o di via Nievo 20, Udine.
 16. Le richieste e le comunicazioni relative alla fase attuativa delle operazioni (richieste di affidamento parte dell'attività a terzi, di delega della docenza, modifiche al calendario, modifiche alla sede di svolgimento, comunicazione degli esami finali) devono essere inserite nell'applicativo *webforma* e inviate per PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, indirizzandole all'Area istruzione, formazione e ricerca e per e-mail a enrico.cattaruzza@regione.fvg.it e gabriella.mocolle@regione.fvg.it. In entrambi i casi nell'oggetto deve essere inserita la dicitura **"POR FSE 2014/2020 – PS 64/18"**.
 17. L'avvio delle operazioni avviene con l'utilizzo dell'applicativo *webforma* secondo le modalità previste dal paragrafo 5.6 delle Linee guida alle SRA, pubblicate sul BUR n. 33 del 17 agosto 2016 e reperibili al sito www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo. Tutti i campi del modello di avvio sono obbligatori.
 18. La conclusione delle operazioni va comunicata secondo le modalità previste per le attività formative dal paragrafo 5.9 delle menzionate Linee guida alle SRA. Si precisa che il modello di conclusione delle operazioni da compilare, tra quelli disponibili sul sito www.regione.fvg.it/formazione/lavoro/formazione/areaoperatori/modulistica è il modello FP7. Per quanto riguarda i destinatari andranno utilizzate esclusivamente le seguenti diciture: *"dimesso prima del termine"*; *"non ammesso all'esame"*; *"non presentatosi all'esame"*; *"idoneo"*; *"non idoneo"*.
 19. Le operazioni FPGO devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione titolari dell'operazione. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, pena la decadenza dal contributo.

20. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, alla SRA, utilizzando i modelli allo scopo definiti.
21. Ogni beneficiario deve trasmettere alla Struttura attuatrice, agli indirizzi di enrico.cattaruzza@regione.fvg.it e elisabeth.antonaglia@regione.fvg.it gli avvisi per la selezione dei partecipanti, pubblicati sul proprio sito, o un link che rimandi a tali avvisi, entro 30 giorni dall'approvazione del progetto da parte della Struttura attuatrice. Agli stessi indirizzi il beneficiario deve comunicare la chiusura delle iscrizioni o eventuali proroghe.

6. STRUTTURA E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI TIREX

1. I soggetti attuatori di operazioni FPGO possono attivare tirocini relativi alle tipologie di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento tirocini.
2. Ogni operazione di tirocinio extra curriculare (d'ora in poi TIREX) deve individuare quale soggetto ospitante un soggetto appartenente alla rete indicata in sede di proposta progettuale di FPGO o successivamente integrata previa l'autorizzazione della SRA, **pena la non coerenza dell'operazione.**
3. Ai tirocini extracurricolari possono partecipare esclusivamente gli allievi in possesso di un attestato di frequenza alla pertinente operazione FPGO approvata a valere sul presente Avviso, **pena la non coerenza dell'operazione.**
4. Un allievo non può partecipare a più di un tirocinio.
5. Non sono ammissibili tirocini in cui gli amministratori o i soci del soggetto ospitante ed il tirocinante siano coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.
6. I tirocini possono avere una durata di 4, 5 o 6 mesi, **pena la non coerenza dell'operazione.**
7. Per quanto concerne la possibile sospensione o interruzione del tirocinio, valgono le disposizioni dell'articolo 3, commi da 4 a 8 del Regolamento tirocini.
8. Il soggetto promotore opera in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del regolamento tirocini.
9. Il soggetto promotore, prima della firma del progetto formativo, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del Regolamento tirocini, controlla sulla SAP dell'aderente al progetto che il tirocinante ed il soggetto ospitante non abbiano precedenti rapporti di tirocinio o di lavoro.
10. La convenzione di tirocinio prevista dall'art.8 del Regolamento tirocini è redatta secondo lo schema predisposto e disponibile sul sito www.regione.fvg.it lavoro formazione/tirocini e apprendistato/tirocini e viene conservata nella documentazione del tirocinio presso la sede del soggetto promotore. La sua predisposizione e gestione avviene nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo 8.
11. All'avvio del progetto di tirocinio, alla convenzione deve essere unito il PFI di cui all'articolo 8, commi 4 e 5 del Regolamento tirocini.
12. I soggetti ospitanti sono costituiti da enti o istituzioni pubblici o privati o imprese o organismi di ricerca che operano sul territorio regionale nei settori della cultura, del turismo, della conservazione, valorizzazione e gestione dei beni culturali, dell'artigianato artistico, della comunicazione, dell'audiovisivo,

- della promozione e gestione di eventi, e che fanno parte della rete presente nell'operazione FPGO o successivamente integrata previa l'autorizzazione della SRA., **pena la non coerenza dell'operazione.**
13. Ogni soggetto ospitante opera in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, commi da 2 a 6 del Regolamento tirocini.
 14. La possibile contemporanea presenza di più tirocinanti presso il medesimo soggetto ospitante è ammissibile nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento tirocini.
 15. I tirocini devono fare riferimento, **pena la non coerenza dell'operazione**, ad un'area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito di INAPP alla voce Atlante lavoro.
 16. L'attività di tutoraggio a favore del tirocinante è particolarmente rilevante ai fini della qualità nello svolgimento del tirocinio. A tale riguardo il soggetto promotore ed il soggetto ospitante operano nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7 del Regolamento tirocini.
 17. Con riguardo alle modalità di applicazione e attuazione, tutte le parti interessate agiscono in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 del Regolamento tirocini.
 18. Ad ogni tirocinante devono essere assicurate le garanzie assicurative previste dall'articolo 11 del regolamento tirocini.
 19. L'avvio delle operazioni avviene con l'utilizzo dell'applicativo *web forma* secondo le modalità previste dal paragrafo 5.6 delle Linee guida alle SRA, pubblicate sul BUR n. 33 del 17 agosto 2016 e reperibili al sito www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo. Tutti i campi del modello di avvio sono obbligatori.
 20. La conclusione delle operazioni è comunicata secondo le modalità previste per le attività formative dalle richiamate Linee guida alle SRA. Si precisa che il modello di conclusione delle operazioni da compilare, tra quelli disponibili sul sito [www.regione.fvg.it/ formazione_lavoro/formazione/areaoperatori/modulistica](http://www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/areaoperatori/modulistica) è il modello NF.
 21. Il rilascio dell'attestato di frequenza e delle competenze acquisite avviene sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del Regolamento tirocini. In tal senso si sottolinea la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 12 che, ai fini dell'attestazione dell'esperienza di tirocinio, prevede la partecipazione effettiva ad almeno il 70% delle ore del progetto, certificate nell'apposito registro di presenza.
 22. A conclusione dell'operazione il soggetto promotore sottopone al tirocinante un questionario di gradimento sulla base del format predisposto dalla SRA e disponibile sul sito www.regione.fvg.it/lavoroformazione/formazione/fse/areaoperatori.

7. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono rivolte ai destinatari i quali:
 - a) abbiano 18 anni compiuti;
 - b) siano residenti o elettivamente domiciliati sul territorio regionale;
 - c) siano in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regione vigente;
 - d) siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'allegato 2, parte integrante del presente Avviso: Il mancato possesso anche di uno solo dei sopraindicati requisiti è causa di inammissibilità alle operazioni.
2. Per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera d) del capoverso precedente, la Struttura attuatrice, interpellata dall'ente beneficiario, si riserva di considerare ammissibili i titoli acquisiti all'estero, se assimilabili o coerenti con i titoli indicati all'Allegato 2 e previa presentazione della traduzione certificata degli esami superati. Per quanto riguarda titoli afferenti a percorsi di diploma o di laurea non più in essere, spetta in egual modo alla Struttura attuatrice la decisione sull'ammissibilità del candidato che li abbia conseguiti, considerata la successione o continuità di tali titoli con i percorsi in vigore.

8. RISORSE FINANZIARIE

1. Per l'attuazione delle operazioni di cui al presente Avviso sono disponibili risorse per un importo pari a euro **1.500.000,00** a valere sull'Asse 1 – Occupazione – del POR FSE.
2. Il contributo pubblico, a valere sul POR FSE 2014/2020 corrisponde al 100% della spesa ammissibile.

9. GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI FPGO

1. In conformità con il documento UCS:
 - a) le operazioni FPGO sono gestite con l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione – di cui di cui al documento UCS. L'UCS 1 è pari a euro 139,00 ora corso;
2. Il costo complessivo di ogni attività formativa è determinato nel modo seguente:

UCS 1 ora corso (euro 139,00) * n. ore attività formativa

3. Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo è determinato, per quanto riguarda l'attività formativa, con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS 1 indicata nel documento UCS.
4. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa e con riferimento all'Allegato A del Regolamento FSE, i costi relativi allo svolgimento dell'attività formativa sono imputati sulla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio – del Piano dei costi - Attività formative.

10. GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI TIREX

10.1 Gestione finanziaria

1. L'attuazione del tirocinio comporta il riconoscimento di spese determinate secondo la modalità a risultato su base mensile.
2. Ai fini della gestione finanziaria dei tirocini:
 - a) sono ammissibili i costi relativi all'indennità mensile a favore del tirocinante;
 - b) sono ammissibili i costi relativi all'attività svolta dal soggetto promotore con l'applicazione dell'UCS 33C o dell'UCS 33D o dell'UCS 33E di cui al documento UCS.
3. I costi relativi all'indennità di partecipazione a favore del partecipante sono imputati alla voce di spesa B2.4 – Attività a favore dell'utenza – del Piano dei costi - Attività formative.
4. I costi relativi all'attività svolta dal soggetto promotore sono imputati alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio – del Piano dei costi - Attività formative.

10.2 Indennità mensile a favore del tirocinante

1. L'indennità mensile a favore del tirocinante, quantificata nel modo seguente:

Orario settimanale	Indennità mensile (€)
30	400
31	410

32	420
33	430
34	440
35	450
36	460
37	470
38	480
39	490
40	500

3. Ove l'indennità risulti superiore a quanto indicato nella tabella, la parte aggiuntiva rimane a carico del soggetto ospitante. Pertanto, a titolo esemplificativo: qualora il tirocinio preveda una indennità mensile di euro 500 (derivante da una presenza media settimanale di 40 ore), euro 300 sono a carico del programma specifico 64/18 mentre al soggetto ospitante spetta il versamento all'allievo della restante quota di euro 200. Ove il tirocinio, sulla base di un accordo intervenuto in fase di preparazione del tirocinio medesimo, preveda, ad esempio, una indennità mensile di euro 600, l'onere finanziario a carico del soggetto ospitante sale a euro 300.
4. L'indennità è erogabile mensilmente - da parte del soggetto attuatore per la percentuale del 60% nel caso di soggetto ospitante privato e nella misura del 100% nel caso in cui il soggetto ospitante sia pubblico - a fronte della verifica dell'effettiva presenza nel mese di riferimento ad almeno il 70% delle ore di tirocinio previste nel mese stesso. Con riferimento all'ultimo mese di tirocinio, il calcolo non comprende le ore dedicate alla verifica finale.
5. L'indennità mensile è a carico del finanziamento pubblico nella misura del 60% nel caso di soggetto ospitante privato e nella misura del 100% nel caso in cui sia un soggetto pubblico.
6. Qualora il tirocinio si interrompa prima della sua naturale conclusione, le spese a risultato mensile sono rendicontabili in quanto connesse al raggiungimento di un risultato intermedio.
7. Ciascun tirocinio deve prevedere un orario settimanale compreso tra 30 e 40 ore conformemente all'orario settimanale previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante. Poiché ogni tirocinio si configura quale percorso formativo vanno rispettati i limiti orari previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3 del Regolamento formazione che qui si ricordano: durata in giorni: massimo 6 giorni/settimana; durata in ore: massimo 8 ore/giorno, di cui non più di 6 consecutive; non più di 40 ore/settimana; orario: tra le ore 07.00 e le ore 23.00 Non sono ammesse attività di formazione in giornate festive. Salvo il limite massimo delle 40 ore settimanali, sono possibili deroghe, autorizzate dall'ufficio regionale competente, a fronte di motivate esigenze. Nel caso in cui il soggetto promotore ritenga che vi siano valide ragioni per la deroga deve darne atto nel progetto formativo.
8. A partire dalla data di avvio del tirocinio, ogni mensilità scade il giorno antecedente a quello di partenza del mese precedente. Ad ogni mese calcolato con tale modalità deve essere associato il numero delle ore di tirocinio previste, determinato sulla base della tabella di cui al paragrafo 9.1. A titolo esemplificativo, e con riferimento ad un ipotetico tirocinio di tre mesi che ha avvio il 18 settembre: mese 1: dal 18 settembre al 17 ottobre; mese 2: dal 18 ottobre al 17 novembre; mese 3: dal 18 novembre al 17 dicembre; ove la scadenza di una mensilità cada il 30 o 31 gennaio, la scadenza della mensilità successiva cade convenzionalmente il 28 febbraio (29 se anno bisestile).
9. Qualora nel mese di riferimento sia intervenuta una sospensione ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5 del Regolamento tirocini, la conclusione del mese viene spostata del numero di giornate lavorative da recuperare.

10. Al fine di controllare la presenza effettiva del tirocinante ad almeno il 70% delle ore di tirocinio previste per il mese di riferimento, il soggetto promotore assicura il controllo mensile del registro per il computo delle ore e la verifica del raggiungimento della soglia minima di presenza prevista.
11. Il pagamento dell'indennità deve avvenire entro il ventesimo giorno successivo al mese di riferimento.

10.3 Costi relativi all'attività svolta dal soggetto promotore

1. Sono ammissibili i costi sostenuti dal soggetto promotore per le attività di progettazione, tutoraggio e amministrazione del tirocinio con l'applicazione dell'UCS 33 - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurricolari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA), di cui al documento Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS.
2. Qualora il tirocinio si interrompa prima della sua naturale conclusione, le spese a risultato mensile sono rendicontabili in quanto connesse al raggiungimento di un risultato intermedio.
3. In particolare, l'UCS 33 trova applicazione nel quadro della sua seguente articolazione:

- **UCS 33 C** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurricolari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 4 mesi**

Quota fissa (mensile a risultato)	Modalità di calcolo	Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria)	Totale
279,00	279,00*4	16,00	1.132,00

- **UCS 33 D** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurricolari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 5 mesi**

Quota fissa (mensile a risultato)	Modalità di calcolo	Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione finanziaria)	Totale
262,00	262,00*5	19,00	1.329,00

- **UCS 33 E** - Remunerazione a risultato del soggetto promotore di tirocini extracurricolari realizzati con riferimento ai Repertori di settore economico professionali della Regione Friuli Venezia Giulia o alle aree di attività (ADA). **Tirocinio di 6 mesi**

Quota fissa (mensile a risultato)	Modalità di calcolo	Quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio (fideiussione per anticipazione	Totale
-----------------------------------	---------------------	--	--------

		finanziaria)	
250,00	250,00*4	22,00	1.522,00

4. Le UCS sopraindicate costituiscono una somma forfettaria.
5. La parte a quota fissa è ammissibile a risultato su base mensile a fronte del conseguimento delle seguenti condizionalità:
 - a) presenza certificata del tirocinante sul registro ad almeno il 70% delle ore di tirocinio del mese di riferimento;
 - b) realizzazione di almeno una visita del tutor del soggetto promotore presso il soggetto ospitante certificata sul registro di presenza del tirocinante.
6. Nel caso in cui il tirocinio si concluda secondo le previsioni del progetto formativo l'ammissibilità della quota fissa è inoltre legata alla verifica dell'azione di sostegno da parte del soggetto promotore. Tale azione si concretizza, nel caso in cui il tirocinante non trovi occupazione al termine del tirocinio, nella segnalazione del suo nominativo al Centro per l'impiego di riferimento ai fini del suo coinvolgimento in possibili azioni di orientamento specialistico. L'azione si realizza tra la conclusione del tirocinio e la presentazione del rendiconto e deve essere documentata in sede di presentazione del rendiconto.
7. La quota aggiuntiva, ai fini della ammissibilità:
 - a) deve essere prevista nel preventivo di spesa del progetto di tirocinio;
 - b) deve essere sostenuta dall'avvenuta erogazione dell'anticipazione finanziaria da parte della SRA a favore del soggetto promotore.

11. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI FPGO

1. Ai fini della valutazione, che avviene con modalità comparativa a sportello bimestrale, sono prese in considerazione le operazioni presentate alla Struttura attuatrice **entro il 11 luglio 2019, ore 18:00 ed entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno feriale di ogni bimestre successivo**², fino ad esaurimento delle risorse disponibili, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.
2. Ogni operazione deve essere presentata in formato PDF utilizzando la seguente documentazione:
 - a) la domanda di finanziamento;
 - b) il formulario descrittivo dell'operazione FPGO;
3. Relativamente alle operazioni FPGO sono presentate, assieme ai documenti di cui al capoverso 2 e ai fini della valutazione comparativa, una o più dichiarazioni di disponibilità ad ospitare tirocini extracurricolari e/o stage curriculari da parte di soggetti pubblici e privati del territorio (c.d. rete di cui al paragrafo 5, capoverso 3), datate e sottoscritte dal legale rappresentante di tale soggetto.
4. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione/lavoro/formazione/FSE/areaoperatori/webforma. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplina tecnica in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

² Es. 30 agosto 2019, 31 ottobre 2019, 31 dicembre 2019, 28 febbraio 2020, etc.

- a) cognome e nome;
 - b) codice fiscale;
 - c) codice d'identificazione (username utilizzato).
5. Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF. Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
- Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.
- Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
- a) dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
 - b) sabato dalle 8.00 alle 12.30
6. Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, alla struttura attuatrice, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
7. La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e di imposta sul bollo. L'imposta di bollo deve essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23. La domanda di finanziamento deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante l'avvenuto pagamento.
8. La domanda di finanziamento va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura, per quanto di pertinenza:
- **"POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/18 – FPGO1 – Nome del corso";**
 - **"POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/18 – FPGO2 – Nome del corso";**
 - **"POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/18 – FPGO3 – Nome del corso";**
 - **"POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/18 – FPGO4 – Nome del corso";**
 - **"POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/18 – FPGO5 – Nome del corso"**
 - **"POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/18 – FPGO6 – Nome del corso".**
9. Ad una domanda possono essere allegate più operazioni.
10. I documenti di cui al capoverso 2, lettere a) e b) vanno compilati in ogni loro parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
11. Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui ai capoversi 1, 2, 4, 7, 8 e 9 del presente paragrafo è **causa di non ammissibilità dell'operazione.**

12. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI TIREX

1. Ai fini della valutazione, che avviene con modalità a sportello bimestrale e con valutazione di coerenza, sono prese in considerazione le operazioni presentate alla Struttura attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.
2. Le operazioni TIREX sono presentate entro 30 giorni di calendario dalla conclusione delle operazioni FPGO di riferimento.
3. Ogni operazione deve essere presentata in formato PDF utilizzando la seguente documentazione:
 - a) la domanda di finanziamento;
 - b) il formulario descrittivo dell'operazione TIREX.

4. Per quanto riguarda le specifiche tecnico-informatiche per la presentazione, vale quanto descritto al paragrafo precedente.
5. La domanda di finanziamento va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura, per quanto di pertinenza:

POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/18 – TIREX – Nome del tirocinio”

6. I documenti di cui al capoverso 3, lettere a) e b) vanno compilati in ogni loro parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
7. Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui ai precedenti capoversi del presente paragrafo è **causa di non ammissibilità dell'operazione**.

13. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI FPGO

13.1 Generalità

1. La selezione delle operazioni FPGO è svolta da un'apposita Commissione nominata dal direttore della SRA con proprio decreto.
2. La valutazione delle operazioni formative FPGO avviene a sportello bimensile mediante una fase di ammissibilità e una fase comparativa
 - a) sulla base di quanto stabilito dal documento “Linee guida alle strutture regionali attuatrici”;
 - b) sulla base di quanto previsto dal documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013” approvato dal Comitato di Sorveglianza, di seguito “documento Metodologie” con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 – fase di ammissibilità – e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. b), del documento Metodologie.

13.2 Fase di ammissibilità

1. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** delle operazioni ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Requisito di ammissibilità	Aspetti valutativi	Causa di non ammissibilità generale e decadenza dal contributo
Conformità	Rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso	Mancato rispetto dei termini per la presentazione dell'operazione (cfr par 11, cpv 1)
	Rispetto delle modalità di presentazione delle proposte	Mancato invio dell'operazione all'indirizzo PEC previsto (cfr par 11, cpv 1)
		Mancato utilizzo del formulario richiesto (cfr par 11, cpv 2)
		Non corretta sottoscrizione della domanda di finanziamento (cfr par 11, cpv 8)
		Mancato rispetto della normativa prevista

		in materia di autocertificazione e bollo (cfr par 11, cpv 7)
	Completezza e correttezza della documentazione richiesta	Mancata completa presentazione della documentazione richiesta (cfr par 11, cpv 2 e 10)
Proponente	Possesso dei requisiti soggettivi/oggettivi previsti dall'Avviso	Presentazione della domanda da parte di soggetti non aventi titolo o presentazione (cfr. par. 3, cpv 1 e 5) di un numero di operazioni/bimestre non conforme al parametro previsto

2. Le operazioni che superano la fase di ammissibilità, sono sottoposte alla fase di valutazione comparativa.

13.3 Valutazione comparativa

1. Con riferimento alla fase di valutazione comparativa, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.3 del documento Metodologie, ai fini della selezione delle operazioni vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato così come approvate dal Comitato di sorveglianza
Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato sottocriterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	E' la scala (standard) – vedi sotto – in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun criterio o sottocriterio
Coefficiente	E' l'ordinamento delle preferenze: indica il livello di importanza del sottocriterio
Punteggio	È il prodotto della seguente operazione giudizio * coefficiente

2. Ai fini della selezione delle operazioni la scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza
Medio-alto (4 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste
Medio (3 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
Medio-basso (2 punti)	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti
Basso (1 punto)	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati

	marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
--	---

3. Tutto ciò premesso, le candidature sono selezionate con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate all'Allegato 3 parte integrante del presente Avviso:
 - a) *affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo;*
 - b) *coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità previste dall' Avviso;*
 - c) *efficacia della proposta progettuale rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti;*
 - d) *qualità e coerenza della progettazione e dell'organizzazione didattica;*
 - e) *coerenza e completezza della proposta progettuale;*
 - f) *congruenza finanziaria.*
4. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta progettuale è pari a **80 punti**.
5. La soglia minima di punteggio da conseguire da parte di ciascuna proposta progettuale ai fini dell'approvazione è di **55 punti**.
6. Nel caso di parità di punteggio è dirimente il punteggio ottenuto con riferimento al criterio 1. Nel caso persista parità di punteggio, è considerato il punteggio maggiore ottenuto nel criterio 4.

13.4. Approvazione delle operazioni FPGO

1. L'approvazione delle operazioni FPGO e la loro ammissione al finanziamento avviene sulla base di un apposito decreto sottoscritto dal dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di valutazione da parte della Commissione preposta.
2. Per le finalità del capoverso 1, vengono predisposti i seguenti documenti costituenti parte integrante del decreto:
 - a) con riferimento a ciascun a sotto tipologia di operazioni FPGO:
 - 1) elenco in ordine decrescente di punteggio delle operazioni che hanno conseguito un punteggio di almeno 55 punti;
 - 2) elenco in ordine decrescente di punteggio delle operazioni che hanno conseguito un punteggio inferiore a 55 punti;
 - 3) elenco delle operazioni che non hanno superato la fase di ammissibilità;
3. Il decreto di cui al capoverso 1 riporta, quale allegato parte integrante la graduatoria delle operazioni FPGO per ciascuna delle sotto tipologie, con l'evidenziazione delle operazioni ammesse al finanziamento. In caso di risorse non sufficienti per finanziare tutte le operazioni che nel bimestre abbiano superato la soglia, sono ammesse al finanziamento le operazioni che abbiano ottenuto il punteggio più alto.
4. Il decreto di cui al capoverso 1, comprensivo di tutti gli allegati parte integrante, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet www.regione.fvg.it/lavoro_formation/formation/la_programmazione_del_Fondo_sociale_europeo_per_il_periodo_2014_2020/area_operatori.

14. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI TIREX

1. La selezione delle operazioni TIREX è svolta da un'apposita Commissione nominata dal direttore della SRA
2. La selezione delle operazioni avviene mediante una fase di ammissibilità e una fase di coerenza:
 - a) sulla base di quanto stabilito dal documento "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici";
 - b) sulla base di quanto previsto dal "documento Metodologie" con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 – fase di ammissibilità – e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. a).

14.1 Fase di ammissibilità

1. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** delle operazioni ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Requisito di ammissibilità	Aspetti valutativi	Causa di non ammissibilità generale e decadenza dal contributo
Conformità	Rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso e, pena decadenza, mancato rispetto dei termini di conclusione delle attività	Mancata presentazione dell'operazione nei termini previsti (cfr par. 12 cpv. 2)
	Rispetto delle modalità di presentazione delle proposte	Mancato invio dell'operazione all'indirizzo PEC previsto (cfr par 12, cpv 1)
		Mancato utilizzo del formulario richiesto (cfr par 12, cpv 3)
		Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento (cfr par 12, cpv 5) o sottoscrizione da parte di soggetto non avente titolo
	Completezza e correttezza della documentazione richiesta	Mancata od incompleta presentazione della documentazione prevista (cfr par 12, cpv 3 e 6)
Proponente	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dall'Avviso	presentazione dell'operazione da parte di un soggetto non avente titolo (cfr par 3 e par. 6 cpv. 1)

2. Le operazioni che superano la fase di ammissibilità, sono sottoposte alla fase di valutazione di coerenza.

14.2 Fase di coerenza

1. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
 - a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
 - b) coerenza e qualità progettuale;
 - c) coerenza finanziaria.
2. In particolare vengono presi in esame i seguenti aspetti:

Criterio di selezione	Aspetto valutativo
a) Utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione	Completa e corretta compilazione delle pertinenti sezioni del formulario
b) Coerenza e qualità progettuale	Corrispondenza tra la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'azienda ospitante e i dati presenti nel progetto
	Partecipazione al tirocinio da parte di un allievo che abbia frequentato l'operazione FPGO di riferimento
	Durata del tirocinio corrispondente a quella prevista (4, 5 o 6 mesi)
	Soggetto ospitante rientrante nella rete indicata nella proposta progettuale FPGO o successivamente integrata
	Descrizione del tirocinio con l'utilizzo delle ADA dell'Atlante nazionale Corrispondenza tra l'area professionale di riferimento e le ADA previste (fatto salvo per quelle trasversali);
	Coerente e accurata descrizione delle motivazioni e degli obiettivi che sottendono alla scelta del tirocinio proposto Coerenza tra le competenze descritte e da sviluppare all'interno della realtà lavorativa individuata e le esperienze formative e professionali possedute dal tirocinante Coerente motivazione della scelta di far acquisire al tirocinante eventuali competenze non legate direttamente al suo percorso formativo pregresso o alle sue precedenti esperienze lavorative
c) Coerenza finanziaria	Coerenza tra la durata complessiva del tirocinio (mesi e ore) e le ADA indicate, con riferimento alle attività e alle mansioni che il tirocinante effettivamente svolgerà nel periodo in azienda
	Corretta rispondenza all'UCS indicata e corretto calcolo del costo complessivo dell'operazione Corretta indicazione dell'indennità dovuta al partecipante Corretta indicazione del compenso a favore del soggetto promotore

- La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione**.
- La fase di selezione (fase di ammissibilità e fase di coerenza) si conclude, entro 60 giorni dal termine previsto dal presente Avviso per la presentazione delle operazioni, con la sottoscrizione, da parte della Commissione preposta, del verbale di valutazione.

14.3 Approvazione delle operazioni TIREX

1. L'approvazione delle operazioni TIREX e la loro ammissione al finanziamento avviene sulla base di un apposito decreto sottoscritto dal dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di valutazione da parte della Commissione preposta.
2. Per le finalità del capoverso 1, vengono predisposti, in relazione a ciascun percorso, i seguenti documenti costituenti parte integrante del decreto:
 - a) elenco delle operazioni che hanno superato le fasi di ammissibilità e di coerenza e che risultano ammissibili al finanziamento;
 - b) elenco delle operazioni che non hanno superato la fase di ammissibilità e/o di coerenza.
3. Il decreto di cui al capoverso 1, comprensivo di tutti gli allegati parte integrante, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet www.regione.fvg.it/lavoroformazione/formazione/la-programmazione-del-Fondo-sociale-europeo-per-il-periodo-2014-2020/area-operatori.

15. FLUSSI FINANZIARI

1. In relazione ad ogni operazione, è prevista una anticipazione pari all'85% del costo dell'operazione da erogarsi successivamente all'avvio dell'operazione stessa, e un saldo da erogarsi ad avvenuta verifica del rendiconto.
2. Tutti i trasferimenti finanziari disposti a favore del Soggetto attuatore da parte della SRA devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito [www.regione.fvg.it/formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica](http://www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/modulistica).

16. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

16.1 Generalità

1. Il controllo della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività è svolta dalla SRA, attraverso la Posizione organizzativa controllo e rendicontazione.
2. Il controllo della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione stessa alla SRA.
3. La liquidazione del saldo spettante avviene, con apposito decreto del dirigente responsabile dalla SRA, entro 30 giorni dalla conclusione del controllo della documentazione.

16.2 Operazioni FPGO

1. Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto i soggetti attuatori delle operazioni FPGO devono presentare alla SRA, via S. Francesco 37, ufficio protocollo, VI piano, Trieste, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle attività.
2. Ai sensi di quanto previsto la documentazione di cui al capoverso 1 è costituita da:
 - a) la relazione tecnico – fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello disponibile sul sito [www.regione.fvg.it/formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica](http://www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/modulistica);
 - b) il registro di presenza dei partecipanti in originale;
 - c) la documentazione concernente i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio;

16.3 Operazioni TIREX

- 1 Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto i soggetti promotori devono presentare alla SRA, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione. Tali termini e modalità di presentazione valgono anche per i tirocini che si concludono anticipatamente.
2. La documentazione da presentare è la seguente:
 - a) modello di rendicontazione predisposto dalla SRA;
 - b) registro di presenza in originale;
 - c) convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
 - d) progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
 - e) documentazione relativa al pagamento della quota dell'indennità mensile al tirocinante;
 - f) documentazione della spesa sostenuta per la fidejussione bancaria o assicurativa richiesta per l'accesso all'anticipazione finanziaria.

17. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti alla SRA saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:

- comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza;
- selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per tali operazioni
- monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;

e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:

- Il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1 Trieste nella persona del Presidente in carica;
- Il responsabile della protezione dei dati è il dirigente dott. Mauro Vigni (delibera di Giunta regionale n. 538 del 5 marzo 2018); Il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.P.A., via San Francesco 43, TRIESTE.

18. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare i destinatari che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR FSE 2014/2020. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
 - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR FSE 2014/2020 è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;

- recare tutti i seguenti loghi secondo gli standard previsti dal documento “Guida al logotipo istituzionale”, disponibile sul sito istituzionale al link http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/coordinato_di_immagine_FSE_14_20/

 Unione europea Fondo sociale europeo	
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	

3. Ai suddetti loghi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.
4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento FSE.

19. SINTESI DELLE INFORMAZIONI E DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.
2. Il termine ultimo per la conclusione delle attività è fissato alla data del 31 dicembre 2021.
3. Il responsabile del procedimento è Ketty Segatti (040 377 5206, ketty.segatti@regione.fvg.it).
4. I responsabili dell'istruttoria sono:
 - Per la redazione dell'Avviso e la procedura amministrativa di concessione, Felice Carta (040 377 5296, felice.carta@regione.fvg.it);
 - per la procedura contabile, Daniele Ottaviani (040 377 5288, daniele.ottaviani@regione.fvg.it);
 - per la procedura di rendicontazione e per i controlli, Alessandra Zonta (040 377 5219, alessandra.zonta@regione.fvg.it).

Per ulteriori informazioni e quesiti è possibile rivolgersi a Enrico Cattaruzza (040 377 5074, enrico.cattaruzza@regione.fvg.it).